

NOVITA' DEL PENALE TRIBUTARIO

Come già a suo tempo anticipato, le novità in materia penale-tributaria, introdotte dal Decreto Legislativo n. 158/2015, sono entrate in vigore dallo scorso 22.10.2015. Le principali modifiche apportate al sistema riguardano: **infedele dichiarazione** – le soglie che concorrono congiuntamente al rilievo penale sono ora 150 mila euro di imposta evasa ed il 10% degli elementi attivi sottratti all'imposizione (in ogni caso, siamo in presenza di reato, se tali elementi superano 3 milioni di euro). Non si tiene conto della non corretta classificazione dell'inerenza, della competenza o della non deducibilità di elementi passivi reali. La pena detentiva è confermata da 1 a 3 anni; **omessa presentazione della dichiara zione** – la soglia di punibilità passa a 50 mila euro di imposta evasa. La pena detentiva passa da 1 anno e 6 mesi a 4 anni di reclusione; **omesso versamento di ritenute** – la soglia è innalzata a 150 mila euro ed il reato si commette anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione. La reclusione è confermata da 6 mesi a 2 anni; **omesso versamento di IVA** – la soglia di punibilità è innalzata a 250 mila euro. La reclusione è confermata da 6 mesi a 2 anni; **indebita compensazione** – la soglia rimane di 50 mila euro, ma la sanzione è differenziata per compensazione di crediti non spettanti (reclusione da 6 mesi a 2 anni), e compensazione di crediti inesistenti (pena da 18 mesi a 6 anni). Il contribuente che ha commesso i reati di cui sopra prima del 22 ottobre scorso, sia che le violazioni siano state constatate, sia che lo siano in futuro, beneficerà delle sanzioni più favorevoli (*<favor rei>*).

<ON LINE> LE BOZZE DEL MODELLO IRAP

Sono consultabili da qualche giorno, sul sito dell'Agenzia, le bozze del modello di dichiarazione **IRAP 2016**, con le relative istruzioni, che recepiscono le novità normative applicabili dal periodo d'imposta 2015. La principale, è la completa deducibilità dei costi afferenti i **dipendenti assunti a tempo indeterminato**, prevista dalla Legge n. 190/2014. Ulteriori novità è il credito d'imposta a favore

dei soggetti passivi IRAP che **non impiegano lavoratori dipendenti** (art. 1, comma 21, della Legge n. 190/2014). Tale credito, relativo al 2015, può essere utilizzato fin dall'1.1.2016, esclusivamente in compensazione nel modello F24, col codice tributo <3883>. Infine, nel modello trova spazio anche il **<patent box>** (art. 1, comma 43, della Legge n. 190/2014), cioè il regime opzionale di tassazione agevolata (nei limiti del 50%, <a regime>) per i redditi derivanti dall'utilizzazione diretta o dalla concessione in uso a terzi di alcune tipologie di beni immateriali (opere dell'ingegno o brevetti). La quota detassata, che riduce il valore della produzione lorda, è da indicare al rigo <IC64> (per le società di capitali).

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: NUOVO MODELLO

Con provvedimento del 17.12.2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la **liquidazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale**. Tale nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalla scadenza del **31.1.2016**, per la liquidazione <definitiva> dell'imposta relativa al 2015.

ABITATIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Già dall'1.1.2010, è <a regime> l'aliquota agevolata 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, eseguite su immobili ad uso abitativo. Nel caso in cui per tali servizi siano impiegati beni di valore <significativo>, la circolare ministeriale n. 247 del 29.12.1999 fissa le modalità di calcolo per determinare la parte da assoggettare ad aliquota agevolata e la parte restante ad aliquota ordinaria. I beni <significativi> sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo d'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Qualora nell'intervento siano compresi uno o più dei beni citati, è obbligatorio citarli in fattura unitamente al valore relativo (circolare ministeriale n. 71 del 7.4.2000), e sarà assoggettato ad aliquota agevolata un imponibile pari al doppio del costo della mano d'opera (e ad aliquota ordinaria la parte restante). Qualora nell'intervento **non siano stati**

impiegati beni di valore <significativo>, è opportuno precisarlo in fattura, potendo, in caso contrario, gli organi accertatori pretendere l'assoggettamento di tutto l'imponibile ad aliquota ordinaria; così si esprime la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (n. 258/1/15 del 23.4.2015). Il problema dell'applicazione alle manutenzioni abitative dell'aliquota IVA agevolata, riguarda esclusivamente le prestazioni eseguite a committenti <privati>, dovendo, i soggetti passivi <acquirenti>, assolvere l'imposta ad aliquota ordinaria col metodo del <reverse charge> (art. 17, VI comma, lett. a-ter, del D.P.R. n. 633/1972).

AMMORTAMENTO ONERI SU BENI DI TERZI

In base alle indicazioni della Cassazione (sentenza n. 382 del 13.1.2016), il contribuente ha la possibilità di ripartire i costi sostenuti su beni di terzi in un periodo pari alla **residua durata del contratto di locazione, senza tener conto dell'eventuale periodo di rinnovo automatico**. Nel caso di specie, si trattava di opere e migliorie sostenute per il rifacimento di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori eseguiti su immobili condotti in locazione. Secondo la Cassazione, la scelta compiuta dal contribuente è da considerare nell'ambito della discrezionalità a lui riconosciuta dalle vigenti norme di legge (art. 108, comma III, del TUIR), che, nel caso di spese relative a più esercizi, non indicano un criterio di ripartizione, facendo implicito riferimento alle norme civilistiche.

SRL: ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO

Il Tribunale di Latina (sentenza n. 2771 del 18.11.2015), in tema di S.r.l., offre un'interessante interpretazione riguardo ai termini di deposito del progetto di bilancio d'esercizio, presso la sede della società, prima della sua approvazione. In pratica, afferma la sentenza, in assenza di diverse indicazioni statutarie, l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza (art. 2479-bis del Codice Civile), e tale termine, conseguentemente, **varrebbe anche**

per il deposito del bilancio presso la sede sociale. In pratica, il termine di 15 giorni, previsto per tale adempimento dall'art. 2429 del Codice Civile, si applicherebbe solo alle S.p.A..

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 139/2015, dall'1.1.2016, la normativa nazionale applica i principi contabili IAS-IFRS, in materia di acquisto <azioni proprie>. Dalla stessa data, tali acquisti non rappresentano più un investimento, bensì una **riduzione di patrimonio netto**. In particolare, le citate operazioni interesseranno il conto <**Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**>, che costituisce la voce <X> del patrimonio netto (in <**diminuzione**>). Sempre a partire dall'1.1.2016, gli acquisti di azioni proprie, compiuti prima di tale data, dovranno essere stornati e <girati> alla riserva <negativa> di cui sopra e, per pari importo, <liberata> la <riserva per acquisto di azioni proprie>, **ripristinando la riserva straordinaria**. E' confermato che, l'acquisto di <azioni proprie>, può avvenire solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, solo per azioni interamente liberate. L'acquisto è deliberato dall'assemblea dei soci, che stabilisce, al contempo, il numero massimo di azioni acquistabili, il corrispettivo minimo e massimo d'acquisto ed il tempo (massimo 18 mesi) entro cui l'operazione deve essere conclusa.

COMUNICAZIONE DATI IVA

Con un provvedimento dello scorso 15 gennaio, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, oltre ad aver approvato i modelli per la dichiarazione IVA annuale 2016 (per il 2015), e le relative istruzioni, ha **ripristinato l'obbligo per la Comunicazione dati IVA**. Tale decisione, che supera quanto previsto dalla legge di <stabilità> dello scorso anno, consente di nuovo la facoltà di presentare entro il 28 febbraio, **alternativamente**, la Comunicazione dati IVA o la Dichiarazione IVA annuale. Quest'ultima opzione si rende, ovviamente, necessaria per i contribuenti che vorranno compensare in modo <orizzontale> il credito IVA 2015 a partire dal **prossimo 16 marzo** (per importi su-

periore a 5 mila euro). Come scritto, il modello di Comunicazione non è cambiato; le istruzioni, che sono già disponibili sul sito dell'Agenzia, sono rinnovate, ma solamente nelle specifiche tecniche di invio (non nella parte che descrive i dati da indicare).

RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE: ATTENZIONE

Può verificarsi che, in ipotesi di esubero di capitale sociale (nelle società di capitali), si provveda alla sua riduzione e distribuzione. Anche se l'**art. 47, comma I, ultimo periodo, del TUIR** (presunzione dell'ordine di distribuzione delle riserve), non prevede espressamente che tale articolo sia applicabile alla distribuzione di capitale, è opportuno verificare se il capitale sociale sia stato a suo tempo **formato con riserve di utili**. In questo caso, la tassazione del dividendo in capo al socio difficilmente si eviterebbe.


DIPENDENTE/AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ: SUGGERIMENTI

Qualora, soprattutto nelle piccole società, un **amministratore** abbia in corso anche un rapporto di **lavoro dipendente** (con lo stesso soggetto), è opportuno considerare i suggerimenti che ci vengono dalla dottrina e dalla giurisprudenza, perché non sia posto in dubbio, da parte degli organi ispettivi, lo stato di **subordinazione**. Ciò ai fini sia della **deducibilità fiscale**, sia della **validità contributiva**.

Leggere in proposito la sentenza n. 22403/2014 della Cassazione e la circolare dell'INPS n. 179 dell'8.8.1989. A parte il caso limite dell'Amministratore Unico (che, ovviamente, non può mai essere considerato <dipendente di se stesso>), è sostenibile la validità di entrambe le cariche, qualora all'amministratore siano conferiti poteri di **ordinaria amministrazione** ed al dipendente **mansioni diverse** dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita. Ovviamente, il soggetto in questione, in quanto dipendente, dovrà rendere conto al Consiglio nella sua col-

legialità. Si segnalano in proposito le sentenze della Cassazione nn. 329 e 7465 del 2002. Una certa apertura, per la verità, non si sa fino a quanto affidabile, si sta facendo strada nella Cassazione (sentenza n. 19050/2015), secondo cui, ai fini della deducibilità fiscale dei costi del dipendente-amministratore (in capo alla società), sarebbe decisivo il requisito dell'**inerenza** del lavoro effettivamente prestato, piuttosto che il vincolo di subordinazione nella prestazione lavorativa.

MERCATO FINANZARIO		
	19/01/16	14/01/16
EURIBOR		
3 mesi	-0,15	-0,15
6 mesi	-0,057	-0,054
1 anno	0,049	0,049
CAMBI	19/01/16	14/01/16
Euro - USD	1,0907	1,0893
Euro - yen	127,28	128,26
SPREAD	19/01/16	14/01/16
(> Germania)	108	107



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO